



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 19 febbraio 2021

Progetto di soppressione presidi delle Specialità esito incontro



Il giorno 15 febbraio 2021, in video conferenza, si è tenuta la prevista riunione presieduta dal Prefetto Savina, affiancato da una delegazione dell'Amministrazione composta dai Direttori Centrali degli Affari Generali, delle Frontiere, dal direttore del Servizio Agenti, Assistenti e Sovrintendenti e dai direttori della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale oltre che dal Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali.

Il Prefetto Savina ha aperto i lavori ribadendo i temi portanti del disegno di riorganizzazione, ritenuto dall'Amministrazione necessario ai fini di una

migliore efficienza delle funzioni della Polizia di Stato, nonché della diversa mission a cui bisogna far fronte anche alla luce delle diverse esigenze operative che si devono affrontare.

Il Siulp dopo aver opposto ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di chiusura, posizione già ripetutamente espressa anche nei diversi interventi ai vari livelli dell'amministrazione, ha rimarcato come l'ipotesi di soppressione di reparti operativi, tutti impegnati su strada, e le motivazioni riportate a base di tale progetto, in concreto, costituiscono una riforma dell'attuale modello di sicurezza. Un progetto che quindi, gioco forza, attenendo al piano delle scelte operative del controllo del territorio, in pejus, avrebbe dovuto investire anche le altre Forze di Polizia che, invece, continuano ad aprire nuovi presidi.

Rimodulare l'assetto a garanzia della mission istituzionale, peraltro in modo non organico e con palesi ombre sul lineare comportamento decisionale e con ricadute sul piano delle responsabilità che si determineranno per effetto dei nuovi assetti, significa, come è stato eccepito dalla delegazione del Siulp, non voler affrontare la vera questione. Ossia la cronica carenza organica e il fatto che la stessa, per effetto del dato anagrafico e del ritardo delle procedure di assunzione è destinata ad aumentare notevolmente fino a raggiungere un gap di quasi 40.000 unità in meno entro i prossimi anni. In tale ottica, criticando l'impostazione con cui il Dipartimento ha inteso discutere una materia così complessa e delicata, che incide fortemente sulla vita dei poliziotti e sulla sicurezza dei cittadini, il progetto presentato è stato ritenuto irricevibile, anche per l'accelerazione impressa.

La logica delle chiusure non può, infatti, poggiare sulla mancanza delle risorse umane e nemmeno sugli eventuali costi di gestione degli uffici.

Abbiamo rivendicato la riconversione di alcuni presidi delle specialità in posti di Polizia finalizzati ad assicurare servizi aggiuntivi ai cittadini. Il tutto, ovviamente, anche in considerazione della necessità di valorizzare al massimo il grande sacrificio che i poliziotti stanno affrontando da anni, e che dovranno continuare a sostenere per effetto dell'aumento delle vacanze organiche destinato inesorabilmente ad accrescere. È stata evidenziata durante i vari interventi del Siulp la mancanza di un progetto complessivo riorganizzante le suddette articolazioni della Polizia di Stato, precisando che la tutela dei diritti del personale connessi alla movimentazione, il mantenimento del quadro professionale e l'eventuale indennità da erogare in caso di trasferimento non possono essere considerati elementi di accettazione a prescindere dai progetti. Nonché il mantenimento delle aspettative dei singoli in ordine alla mobilità.

Per la Polizia Stradale, oltre a ribadire la necessità del mantenimento di tutti presidi, si è dibattuto sul Distaccamento di Polizia Stradale di Domodossola e su quello di Rocca San Casciano in ragione della fondamentale attività svolta nei servizi anche di viabilità stradale, in una area geograficamente complessa, caratterizzata da un elevato volume di traffico merci su gomma. Tale contrarietà alla chiusura è stata sollecitata anche per i presidi presenti in Liguria, in particolare il distaccamento della Polizia Stradale di Sanremo, in ragione anche e non solo della precarietà delle reti stradali e autostradali. Nonché la contrarietà alla chiusura del distaccamento di Lugo e della stradale di Ruvo di Puglia e Spinazzola, sebbene quest'ultimi saranno accorpati con l'avvio della nuova provincia.

Meritevoli di un discorso a parte sono i presidi di Ceva e Borgomanero dove grazie al Siulp e agli enti locali sono stati siglati dei patti di riconversione degli uffici in posti di polizia avanzati. Per la Polizia Ferroviaria, l'assoluta irricevibilità dell'ipotesi di chiusura del presidio di Polizia Ferroviaria di Campobasso che andrebbe a privare sia il capoluogo sia tutta la Regione di un indispensabile presenza diretta a garantire la sicurezza della rete ferroviaria

regionale, svolgendo anche l'importante funzione di prevenzione. La contrarietà è stata espressa anche per la Polfer di Colferro. Per la Polizia di Frontiera è stata evidenziata la illogicità della chiusura dei presidi presso gli Scali Marittimi ed Aerei. In particolare si è ulteriormente ribadita la ferma contrarietà alle chiusure degli Uffici di Gioia Tauro, di Taranto e della sottosezione Polizia di Frontiera del Gran San Bernardo in ragione del ruolo strategico che gli stessi, con le singole specificità, rivestono come porta d'ingresso dei flussi merce per tutta l'Europa. A questo dato oggettivo, stigmatizzando qualsiasi riferimento al numero degli arresti, deve aggiungersi l'attività svolta dai colleghi in materia di controllo persone provenienti da aree extra Schengen, peraltro in numero rilevante diversamente a quanto affermato.

Il Prefetto Savina pur ribadendo le ragioni sottese alla esposta riorganizzazione ha terminato la riunione riservandosi di far conoscere le decisioni dell'Amministrazione.

La Consulta riconosce l'esigenza di individuare tutele per i figli di due madri

Doppia decisione della Corte Costituzionale che ha lanciato un monito al legislatore per garantire maggiore tutela ai bambini nati da maternità surrogata e affidati a una coppia di donne.

La Consulta ha inteso inviare un preciso messaggio al legislatore affinché sia garantita maggiore tutela ai bambini nati in una coppia di donne mediante fecondazione eterologa e all'estero con la tecnica della maternità surrogata.

Il primo principio enunciato dalla Consulta nella prima delle questioni esaminate è quello di "garantire urgentemente piena tutela ai nati in coppia di donne con eterologa".

Si tratta del riconoscimento dello status di figli per i nati mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata all'estero da due donne.

Il Tribunale di Padova, nel sollevare la questione di costituzionalità, ha riscontrato un vuoto di tutela in presenza di una situazione conflittuale della coppia, che rendeva, tra l'altro, impraticabile il ricorso all'adozione non legittimante".

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte ha fatto sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile poiché, "In assenza di una disciplina applicabile al caso concreto, la Corte ha ritenuto, allo stato, di non intervenire ed ha rivolto un forte monito al legislatore affinché individui urgentemente le forme più idonee di tutela dei minori, anche alla luce delle fonti internazionali ed europee".

La seconda delle questioni di legittimità esaminate è stata sollevata dalla Cassazione sull'impossibilità di riconoscere in Italia, perché in contrasto con l'ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata.

Nel comunicato della Consulta, attendendo il deposito delle motivazioni, si legge che la questione è stata dichiarata inammissibile poiché, "fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, ha ritenuto che l'attuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica. Poiché, a questo fine, sono prospettabili differenti soluzioni, la Corte ha ritenuto, allo stato, di non poter intervenire, nel doveroso rispetto della discrezionalità legislativa, ma ha anche affermato la necessità di un intervento del legislatore".



RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale
Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

Rimborso spese legali a chi viene assolto con formula piena in un processo penale

Si arricchisce il panorama degli istituti concernenti la tutela legale. La legge 30 dicembre 2020 n. 178 commi 1015-1022 (legge di bilancio 2021), ha introdotto nell'ordinamento la previsione del rimborso delle spese legali da parte dello Stato agli imputati di un processo penale assolti con formula piena.

Si tratta di un istituto a carattere generale che riguarda tutti i cittadini dello Stato e coloro che, in genere, sono soggetti di un processo penale intentato dalla giustizia Italiana.

La previsione normativa attribuisce all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", il diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro.

Si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali, ma che rappresenta comunque un traguardo storico poiché, per la prima volta nel nostro Paese, muta l'approccio dello Stato rispetto all'accusato, riconoscendo la penosità del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe sopportarla ingiustamente.

I fondamenti giuridici della norma sono ravvisabili nella Costituzione, in particolare l'articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l'articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l'articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, "il quale mostra i suoi limiti laddove l'imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un'ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende"; il principio del giusto processo garantito dall'art. 111.

Il rimborso, secondo la legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Dovrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.

Il rimborso non è riconosciuto nei casi di:

- assoluzione da uno o più capi d'imputazione e condanna per altri reati;
- estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
- sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

La determinazione delle modalità di erogazione dei rimborsi è affidata a un decreto del ministro della giustizia, di concerto con il Mef che tiene conto del numero dei gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e della durata del giudizio stesso.

Ripristino, con modifica, del piano di recupero della contribuzione sospesa al personale della Polizia di Stato in occasione del sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di Foggia e Campobasso e degli eventi meteorologici dei giorni 23-25 gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e nella provincia di Foggia, a seguito di richiesta di estinzione del debito da parte di INPS

Riportiamo il testo della circolare dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. n. 555/RS/0000910 datata 18/02/2021:

“La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che in occasione degli eventi calamitosi richiamati in oggetto, in esecuzione delle relative ordinanze di Protezione civile e delle direttive impartite nel tempo dall'INPDAP, questa Amministrazione ha, dapprima, sospeso per il tempo stabilito in ciascuna ordinanza le trattenute mensili operate a titolo di contribuzione sul trattamento economico del personale interessato per, poi, avviare il recupero delle somme "mediante rate mensili pari ad otto volte i mesi interi della sospensione " per cui, nel rispetto di tale previsione contenuta nell'informativa INPS n. 4 del 28/01/2003, gli originari piani di ammortamento del debito di ciascun dipendente verso il suddetto istituto previdenziale, avviati dal CENAPS e transitati sulla piattaforma NoiPA, avevano scadenza in febbraio 2030.

Con nota n. 83170 del 30 luglio 2020, l'INPS ha preteso l'estinzione totale del debito contributivo di ciascun dipendente entro il 31 dicembre del 2020, rilevando che, in esecuzione di disposizioni impartite sin dal 2007, il piano di recupero del debito avrebbe dovuto essere ridefinito nel termine massimo di 60 mesi e con importo minimo di 50 euro (circolare INPDAP n. 1463 del 16/04/2017).

Pertanto, tenuto conto che NoiPA, con nota 47057 del 09.11.2020, in esecuzione delle predette direttive, ha provveduto al versamento in un'unica soluzione del residuo debito di ciascun dipendente, sospendendo, a decorrere dalla rata di dicembre 2020, la relativa trattenuta sui cedolini stipendiali, occorre procedere, nel minor tempo possibile, al recupero delle contribuzioni a carico del personale anticipate con oneri a carico di questa Amministrazione.

Ciò premesso, a decorrere dalla prima mensilità utile saranno predisposti nuovi piani di ammortamento del debito residuo, aventi i requisiti massimi e minimi previsti dall'INPS, assicurandosi, comunque, l'integrale reintegro all'Erario delle somme anticipate dall'Amministrazione per debiti contributivi dei dipendenti interessati entro la data di cessazione dal servizio di ciascuno.

La citata Direzione Centrale ha infine segnalato che con separata nota si provvederà a fornire agli Uffici responsabili delle partite stipendiali dettagliate istruzioni in ordine alla notifica dei nuovi piani di ammortamento ed alle verifiche inerenti alle sopradescritte attività.”

La possibilità di accedere alla mensa di servizio deve essere effettiva

Ai fini dell'attribuzione del ticket restaurant, la possibilità di accesso alla mensa dell'Amministrazione va valutata con riferimento non al territorio comunale ma alla sede di servizio considerata come l'infrastruttura presso cui il personale svolge la propria attività o altra struttura raggiungibile, senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore e in un tempo congruente rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo.

Il principio è enunciato dal TAR Veneto nella Sentenza 00199/2021 del 11 febbraio 2021.

La decisione ha definito un ricorso proposto da dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso l'Aeroporto "Antonio Canova" di Treviso, qualificata sede disagiata per le peculiarità logistiche del sito.

In ragione di tale qualificazione, i ricorrenti avevano fruito dei ticket mensa sino a quando il Questore, con il provvedimento successivamente impugnato, ha disposto la sospensione dell'erogazione dei buoni pasto (ticket) con la motivazione che il pasto poteva essere consumato presso la mensa della Questura di Treviso "essendo (la

Questura di Treviso) in grado di assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio a favore di tutti gli Uffici della Polizia di stato aventi sede nel Comune di Treviso”.

I giudici del TAR Veneto nel ritenere fondato il ricorso, hanno osservato che il diritto a fruire della concessione dei buoni pasto è previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 203; D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 per il personale impiegato in servizi che presuppongono la permanenza nel luogo di servizio anche per il tempo occorrente alla consumazione dei pasti, allorquando, cioè, in ragione dell'organizzazione del servizio, il dipendente non sia nelle condizioni di potere raggiungere il proprio domicilio per la consumazione del pasto (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 720) e che la situazione dei ricorrenti adibiti ad una sede di servizio disagiata, rientra tra tali ipotesi.

Secondo il Tribunale la normativa richiamata non stabilisce un ordine di priorità in relazione alle modalità con cui debba essere assicurato un pasto adeguato al personale delle forze di polizia nel senso che spetta, in definitiva, all'Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 aprile 2009, n. 5407).

Nel caso di attivazione della mensa, la possibilità di accesso alla stessa deve tuttavia essere effettiva e pertanto anche l'obbligo di adottare le soluzioni alternative rispetto alla mensa (servizio di ristorazione convenzionato o buono pasto) deve ritenersi sussistente non solo nelle ipotesi di “oggettiva impossibilità di accesso” alla mensa, ma altresì nei casi in cui l'accesso alla stessa richieda ai lavoratori un sacrificio sproporzionato, risultando in concreto non effettivamente fruibile (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 novembre 2009, n. 10767).

In questo senso per sede di servizio provvista di mensa deve considerarsi l'infrastruttura presso cui il personale è adibito o altra struttura raggiungibile senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore, in un tempo congruente rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo.

“La limitata durata dell'intervallo assicurato agli appartenenti alle Forze di polizia per la consumazione del pasto comporta infatti che il servizio mensa possa considerarsi istituito solo quando la mensa sia collocata e fruibile presso la stessa infrastruttura sede dell'unità di servizio del dipendente, giacché solo tale modalità di prestazione, atta ad azzerare o contenere al minimo i tempi tecnici occorrenti per lo spostamento dal luogo di servizio alla mensa, è in grado di garantire, nei ridotti tempi concessi dall'Amministrazione per la fruizione del pasto, l'effettiva garanzia di partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di servizio, dovendosi in caso contrario provvedere con l'erogazione dei c.d. buoni pasto” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6903).

Nel caso di specie in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea a garantire l'effettivo accesso al pasto al personale adibito alla sede disagiata presso l'Aeroporto Canova.

Deve pertanto essere riconosciuta ai ricorrenti la possibilità di accedere ad un pasto adeguato presso l'Aeroporto o altra struttura raggiungibile, senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore, in un tempo congruente (5/10 minuti) rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo.

Per tale ragione, il Tribunale ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto ai buoni pasto, dalla cessazione della erogazione sino all'effettiva attivazione della soluzione stabilita dall'Amministrazione.

Transito nei Ruoli Tecnici: grazie al SIULP parte un'altra tutela per il personale ottenuta con il Riordino

Con circolare. 333-D/9807 del 9 febbraio 2021, il Dipartimento della P.S. ha comunicato l'avvio delle procedure di transito del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico -scientifica o tecnica, ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera aaaa-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. Si tratta in particolare:

- del transito a domanda, per l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di età non inferiore ad anni 50, appartenente al ruolo degli ispettori, per un totale di 30 posti, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nel settore del supporto logistico-amministrativo;
- del transito a domanda, per l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di età non inferiore ad anni 50, appartenente al ruolo dei sovrintendenti per un totale di 92 posti nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nel settore supporto logistico;
- del transito a domanda, per l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di età non inferiore ad anni 50 appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti per un totale di 95 posti nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nel settore supporto logistico.

I dipendenti interessati a partecipare alle procedure di transito dovranno presentare apposita istanza, mediante l'ufficio di appartenenza, alla Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, completa delle schede relative ai titoli di servizio e titoli professionali risultanti dal fascicolo personale e dal foglio matricolare.

Si sottolinea che il requisito dell'età deve essere posseduto dagli interessati alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di transito.

L'art. 4 del decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 aprile 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale dell'8 giugno 2020, prevede l'esclusione dalle procedure di transito del

personale sospeso cautelatamente dal servizio, oltre a quello che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione non ha compiuto 50 anni di età.

I titoli ammessi a valutazione, già approvati dalle competenti commissioni di cui all'art. 69 del d.P.R. 335/1982 nella seduta tenutasi il 23 ottobre 2020 e dal Consiglio di amministrazione in data 28 ottobre 2020, sono consultabili sul portale <https://doppiavela.poliziadistato.it>.

I titoli indicati nella domanda di partecipazione alla procedura devono essere conseguiti entro la data di scadenza della medesima domanda, pena il loro riconoscimento e devono risultare iscritti a matricola entro la stessa data.

Il risultato relativo a ciascun candidato è dato dalla somma dei titoli e dei punteggi assegnati, per ciascuna categoria; a parità di punteggio prevale la (migliore posizione nel ruolo).

Le Commissioni del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti di cui all'art. 69 del d.P.R. 335/1982, presiedute dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie, approveranno le graduatorie di merito per ciascun ruolo, che saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Con successivo decreto del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, si disporrà il transito dei vincitori, nei limiti dei contingenti fissati per il 2020 dall'art. 2 del decreto del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 1/25 del 8 giugno 2020

Il previsto corso di qualificazione professionale si svolgerà in modalità e learning presso l'ufficio di appartenenza ed avrà durata di cinque giorni.

Al personale transitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017 non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato, così come previsto dall'articolo 8, comma 2 (progressione in carriera) del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 aprile 2020 pubblicato nel bollettino ufficiale dell'8 giugno 2020 — supplemento straordinario n. 1/25.

I posti non coperti nella procedura di transito di cui alla presente circolare nell'anno 2020 sono portati in aumento a quelli di cui alla procedura di transito di cui alla circolare pari data attinente alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera aaaaater), del d. lgs. n. 95/2017, e viceversa.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

E' possibile presentare domanda di congedo parentale (giornata intera) in giorni coperti da domanda di allattamento?

Un nostro assiduo lettore ci chiede se allattamento e maternità sovrapponibili.

Di norma le due tipologie di permesso non si possono cumulare, ma questo non le impedisce di usufruire del congedo parentale durante l'allattamento.

Lo può fare in alternativa, fruendo di una o più giornate nell'arco di quel periodo, che le saranno retribuite di conseguenza.

E' invece esplicitamente escluso che si possano utilizzare i due strumenti nello stesso giorno, applicando ad esempio il congedo parentale a ore.

Lo chiarisce l'INPS con messaggio 6704/2015 affermando che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento.

Questa regola impedisce che nell'arco della stessa giornata la lavoratrice possa applicare un tipo di permesso per alcune ore e un diverso strumento per altre ore.

Ma non sembra che si possa estendere alla fruizione giornaliera del congedo parentale, che di fatto si sostituisce al permesso per allattamento.

In pratica se si chiede (rispettando tutte le procedure) una giornata di congedo parentale (regolamentato dall'articolo 32 del dlgs 51/2001), si avrà diritto a stare a casa con l'indennità prevista da questo strumento, che varia a seconda dell'età del figlio (fino ai sei anni, è pari al 30%).

Di conseguenza, a prescindere che sia o meno nel periodo di allattamento, la retribuzione prevista per la giornata sarà quella del congedo parentale e non quella piena prevista invece dal periodo di allattamento.



CORSO VICE ISPETTORE DI POLIZIA 2021 INTERNI ED ESTERNI IN TUTTA ITALIA

In vista dei concorsi per Vice Ispettore di Polizia sia per **INTERNI (1141 posti)** sia per **ESTERNI (1000 posti)**, la Scuola Greco Pittella, in collaborazione con il **SIULP**, organizza due differenti corsi di preparazione alle prove di concorso, che si terranno mediante **VIDEO LEZIONI, usufruibili in qualsiasi momento.**

All'ultimo concorso per Commissario di Polizia sono **più di 14 su 80** i vincitori che hanno frequentato il nostro corso.

All'ultimo concorso per Vice-Ispettore di Polizia **1 su 3** dei nostri allievi ha superato il concorso.

Per ogni informazione sui corsi si consultino i seguente link:

per INTERNI:

www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-interni

per ESTERNI:

www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-2021

E' possibile anche contattare, solo dopo aver consultato il bando e letto le informazioni sui corsi sul sito web della Scuola, il numero 3291530271 (tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, eccetto il sabato e la domenica).



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 7/2021 del 19 Febbraio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123